

Delibera n. 36/2018

Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 1/2018 nei confronti di Trenord S.r.l., ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”. Chiusura per avvenuto pagamento in misura ridotta.

L’Autorità, nella sua riunione del 5 aprile 2018

- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (di seguito: Regolamento (CE) n. 1371/2007);
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al Capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, approvato con delibera n. 57/2015, del 22 luglio 2015;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, adottato con delibera dell’Autorità n. 52/2014, del 4 luglio 2014;
- VISTA** la delibera n. 1/2018 dell’11 gennaio 2018, notificata con nota prot. n. 208 dell’11 gennaio 2018, con la quale si avviava – in relazione al reclamo presentato all’Autorità, in data 7 luglio 2017, prot. ART 4812/2017, dal sig. Andrea Dellanoce – un procedimento per l’eventuale adozione, nei confronti di Trenord S.r.l., di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione, in tre occasioni, dell’articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1371/2007;
- CONSIDERATO** che l’articolo 9, comma 1, del d.lgs. 70/2014 prevede, per la violazione degli obblighi di cui al citato articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, “una sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 5000 euro”;
- CONSIDERATO** che entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della delibera n. 1/2018, come esplicitato al punto 7 del deliberato della medesima, è ammesso, ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 689 del 1981, il pagamento in misura ridotta, per

l'ammontare complessivo di euro 4.999,98 (quattromilanovecentonovantanove/98), della sanzione prevista dall'articolo 9, comma 1, del d.lgs. n. 70 del 2014;

VISTA la comunicazione di Trenord S.r.l. del 19 gennaio 2018, acquisita al protocollo dell'Autorità in pari data al n. 499/2018, in merito all'avvenuto pagamento in misura ridotta della predetta sanzione, per l'importo di euro 4.999,98;

RILEVATO che il predetto pagamento risulta effettuato entro il termine di cui all'articolo 16 della legge n. 689 del 1981;

CONSIDERATO che il pagamento in misura ridotta delle sanzioni comporta l'estinzione del procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 1/2018;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. il procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 1/2018 dell'11 gennaio 2018, nei confronti di Trenord S.r.l., con riferimento alla violazione, in tre occasioni, dell'articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1371/20077, è estinto per effetto dell'avvenuto pagamento della relativa sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per l'importo di euro 4.999,98 (quattromilanovecentonovantanove/98).

Torino, 5 aprile 2018

Il Presidente

Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è copia conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente

Andrea Camanzi